COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 74 DEL 20/09/2014

IL SINDACO

VISTO il verbale di proposta smaltimento in deroga n. 918 del 17/09/2014 redatto dal Veterinario dell'ASP di Ragusa, Dr. Pasquale Castello per una carcassa di bovino, marchio auricolare n. IT 088990036927, di proprietà dell'Azienda Agricola della Sig.ra Savasta Giovanna (Codice Azienda: IT 007 RG 010), sita in questa C/da "Feudo Modica";

VISTO che lo smaltimento di corpi interi di animali, morti in allevamento, classificati secondo il Reg. CE 1069 art. 8 come sottoprodotti di origine animale o materiali di categoria 1, viene regolato dall'art. 12 del Reg. CE n. 1069/09 – Rilevato che suddette norme di cui al Reg. CE n. 1069/09 prevedono all'art. 16 il ricorso a delle deroghe da applicare per gli smaltimenti in conformità a quanto stabilisce il successivo art. 19;

CHE al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, relativamente allo smaltimento dei materiali di categoria 1 di cui all'art. 8 lett. b) punto ii), in deroga all'art. 12 del regolamento europeo, l'autorità competente può consentire, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, previa dichiarazione di zona isolata come definita dall'art. 3 punto 23 della stessa norma regolamentare oppure in zone alle quali è praticamente impossibile accedere per motivi geografici o climatici o altre cause o è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

VISTO altresì l'art. 15 del regolamento UE n. 142 del 25/02/2011 applicativo del menzionato Reg. CE n. 1069/09, che stabilisce norme particolari per la raccolta e lo smaltimento dei suddetti sottoprodotti di origine animale presupponendo l'approvazione da parte dell'autorità competente di effettuare lo smaltimento in loco secondo quanto stabilisce l'art. 19 del regolamento n. 1069/09;

CONSTATATA l'esiguità delle risorse con cui la Regione Sicilia ha disposto interventi per la eliminazione delle carcasse e riscontrate, tra gli allevatori, problematiche di ordine economico e logistico per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dello esiguo numero di stabilimenti esistenti nell'isola;

RITENUTO che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all'art. 3 co. 1.23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene doversi procedere all'applicazione in deroga all'art. 12 con le modalità applicative dell'art. 19 del Reg. CE ovvero attraverso l'incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez. 2) del capo III dell'allegato VI del reg. UE n. 142 del 25/02/2011;

AL FINE di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;

VISTO il T.U. di cui R.D. 27/07/1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. 29/09/2000, il Reg. CE n. 999/2001, il Reg. CE n. 811/2003, il Reg. CE n. 1609/2009 ed infine il Reg. UE n. 142 del 05/02/2011;

PRESCRIVE

All'Azienda Agricola sita in C/da "Feudo Modica" Codice Aziendale n. IT 007 RG 010 di proprietà della Sig.ra Savasta Giovanna nata a Ragusa il 22/07/1974 e residente a Chiaramonte Gulfi in C/da Buzzolera s.n. di predisporre una fossa profonda non meno di m. 2 e di cospargere prioritariamente di calce viva il corpo dell'animale deceduto in modo che gli animali carnivori o omnivori non possono accedervi.

INTIMA

Al proprietario di cui sopra di non utilizzare per almeno cinque anni, per coltivazioni agricole l'area interessata al sotterramento di cui in loco e la stessa dovrà essere chiaramente recintata ed a congrua distanza da pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque per uso potabile.

ORDINA

1) Ai sensi dell'art. 19 co. 1 Reg. CE n. 1069/09 all'interramento in loco, a cura del proprietario di cui in premessa, del corpo intero della carcassa di bovino avente marca auricolare n. IT 088990036927;
2) La vigilanza da parte del Servizio di P.M. sul corretto smaltimento del corpo dell'animale secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi, avendo cura altresì di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare interesse;
3) La notifica al Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa per la vigilanza sanitaria sulle predette operazioni.

IL SINDACO
(Dr. Paolo Buscema)

VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE

L'anno 2014 il giorno 18 del mese di settembre il sottoscritto Rag.Giuseppe Dibenedetto, Isp. di P.M., dichiara di aver accertato che lo smaltimento del corpo intero dell'animale sopra identificato ed effettuato dal proprietario sopra generalizzato, è stato eseguito come da Ordinanza.-

Il Verbalizzante
(Rag. Giuseppe Dibenedetto)